

CRIMINOLOGIA

01

Carlo Alberto Romano
Michela Arcai
Barbara Gualco
Regina Rensi

“**LA PERCEZIONE SOCIALE
DELL'INDULTO NELLE CITTÀ
DI BRESCIA E FIRENZE**”

RASSEGNA ITALIANA DI
CRIMINOLOGIA
anno II - n. 1 - 2008

Il nostro codice penale distingue le cause di estinzione della punibilità, le quali intervengono dopo che il reato si è perfezionato, in *cause estintive del reato* e in *cause estintive della pena*.

Le prime operano prima della sentenza definitiva di condanna ed estinguono il potere dello Stato di infliggere la sanzione penale minacciata dalla norma. Esse sono: morte del reo prima della condanna, amnistia, remissione a querela, oblazione, sospensione condizionale della pena, perdono giudiziale (per i minori di 18 anni).

Le seconde presuppongono la sentenza definitiva di condanna e ne paralizzano l'esecuzione. Sono: morte del reo dopo la condanna, estinzione per decorso del tempo, indulto e grazia, non menzione della condanna nel certificato penale richiesto dai privati, liberazione condizionale, riabilitazione del condannato.

Le “cause di clemenza” previste dal codice penale sono l'amnistia, la grazia e l'indulto, la genesi delle quali è da individuare nel potere di “indulgentia principis”, proprio di una concezione assolutistico-teocratica del Monarca che, fonte incontestata di giustizia, può a suo arbitrio, punire, perdonare e dispensare la pena. In un governo repubblicano-democratico, come il nostro, esse trovano la loro giustificazione in ragioni di opportunità politica e pacificazione sociale, ma nella realtà, vengono utilizzate come strumento di periodico sfoltimento delle cause pendenti e delle carceri.

L'*amnistia*, art. 151 c.p., è un provvedimento a carattere generale con cui lo Stato rinuncia a perseguire determinati reati¹. L'amnistia è propria ed ha un'efficacia estintiva completa, se interviene prima della condanna definitiva; è impropria, se interviene dopo la condanna definitiva, facendo cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie, ma non gli altri effetti penali. In questo caso, quindi, la condanna costituisce titolo per la dichiarazione di recidiva, di abitualità, di professionalità nel reato o per escludere il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Inoltre, la concessione di questo atto può essere sottoposta a condizioni o obblighi (c.d. amnistia condizionata), previsti dalla legge (es. adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato).

La grazia è un provvedimento particolare, ossia beneficia solo una determinata persona, condonandogli la pena principale in tutto o in parte o sostituendola con altra meno grave. La sua concessione rientra nei poteri esclusivi del Capo dello Stato (art. 87 Cost.), e presuppone una condanna irrevocabile.

1 I reati compresi nell'amnistia sono indicati con il numero dell'articolo, con il loro nome (es. furto, appropriazione indebita), o più frequentemente con riferimento al tetto di pena (es. reati la cui pena edittale non superi nel massimo i tre anni).

La ratio è da ricercarsi in esigenze di giustizia ed equità dello specifico caso, di interruzione dell'esecuzione della pena per intervenuta risocializzazione del condannato, di rimedio ad eventuali errori giudiziari non diversamente riparabili.

L'indulto è un provvedimento a carattere generale, previsto dall'art. 174 del nostro c.p. Si tratta di una misura che “ *condona in tutto o in parte la pena inflitta o la commuta in altra specie (art. 19² c.p.) stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie salvo che la legge disponga diversamente e lascia sussistere gli altri effetti penali della condanna*” (es. la qualifica di delinquente abituale o professionale, l'impossibilità di partecipare ai pubblici concorsi, l'iscrizione al casellario giudiziale ecc).

Con la legge 31 luglio 2006, n. 241, è stato concesso provvedimento di indulto per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni, per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro, per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive.

Sono esclusi dalla concessione dell'atto di indulgenza i colpevoli di crimini di particolare impatto sociale quali il terrorismo, la strage, la banda armata, la schiavitù, la prostituzione minorile, la pedo-pornografia, la tratta di persone, la violenza sessuale, il sequestro, il riciclaggio, la produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, l'usura.

Lo sconto di pena è condizionato comunque, anche alla buona condotta fuori dal carcere. Infatti, il terzo comma della Legge stabilisce che “ *il beneficio di indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni*”.

L'esigenza sottesa all'emanazione del provvedimento è stata quella di porre rimedio ad una situazione di sovraffollamento delle carceri che, a partire dagli anni '90, si è evoluta in un progressivo crescendo raggiungendo l'apice in età repubblicana. Si pensi che, in solo 15 anni, precisamente dal giugno 1991 al giugno 2006, si è passati dalle 31.053 unità alle 61.264, a fronte di una capienza regolamentare di 42.952.

L'obiettivo è stato centrato in pieno. Come si può osservare nella tabella sottostante, gran parte della popolazione penitenziaria ha beneficiato di tale atto, riportando così i tassi di detenzione a livelli più accettabili e permettendo l'esecuzione della pena detentiva in condizioni di maggiore vivibilità e legalità.

2 Le pene accessorie sono misure afflittive che comportano una limitazione di capacità, attività o funzioni, ovvero accrescono l'afflittività della stessa pena principale, e presuppongono sempre la condanna ad una pena che sia l'ergastolo, la reclusione, l'arresto, la multa o l'ammenda. Ne è carattere normale l'automaticità nel senso che di regola, conseguono di diritto alla condanna per la pena principale.

Tabella I: Dati nazionali sulla popolazione carceraria.

	Prima dell'indulto	Dopo l'indulto
Capienza regolamentare	43.213	43.213
Detenuti presenti	60.710	38.326

D.A.P. Ufficio per lo sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato – Sezione Statistica. SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2006. (dopo l'entrata in vigore della legge n. 241/2006).

Tabella II: Dati locali sulla popolazione carceraria

		Prima dell'indulto		Dopo l'indulto	
		Capienza regolamentare	Detenuti presenti	Capienza regolamentare	Detenuti presenti
Firenze	Mario Gozzini	55	42	55	30
	Sollicciano	447	995	447	647
Brescia	Verziano	71	114	71	66
	Canton Mombello	206	485	206	340

La volontà di provvedere a tale misura è arrivata da più fronti: dal Papa, dagli stessi detenuti, dagli schieramenti politici, dalla stampa, dalle associazioni di volontariato e dai magistrati.

Il quorum dei 2/3, richiesto dall'art. 79 della Costituzione, per l'approvazione di questo tipo di leggi è stato ampiamente superato in entrambe le Camere: nella Camera dei Deputati, 460 sono stati i voti favorevoli, 94 quelli contrari provenienti dall'Italia dei Valori, Lega Nord, Alleanza Nazionale, 18 gli astenuti. Al Senato della Repubblica, invece, 245 sono stati i sì, 56 i no, 6 gli astenuti.

2 • Le reazioni

La votazione sull'indulto, pur avendo raccolto ampi proseliti, è stata oggetto di forti polemiche venute da più fronti: in particolare, oltre alle accuse di aver strumentalizzato l'appello di papa Wojtila, le controversie hanno riguardato il gran numero di reati che hanno beneficiato dell'indulto, taluni anche molto gravi quali, ad esempio, l'omicidio volontario ed i reati concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tali critiche paiono essersi sviluppate, in primo luogo, sul piano mediatico, che ha visto schierata, contro il provvedimento la quasi totalità degli **organi di informazione di massa**, i quali hanno condotto una pesante campagna in tal senso sia prima che dopo l'entrata in vigore della legge. I mass-media hanno portato all'attenzione del pubblico, numerosi casi di persone che, appena scarcerate, hanno commesso nuovi delitti, nonché casi di beneficiati dal provvedimento, detenuti per efferati delitti che avevano scosso l'opinione pubblica.

Pur essendo pienamente consapevoli della loro capacità di influenzare la sfera politica e l'opinione pubblica, i mezzi di comunicazione hanno prodotto un'immagine dell'indulto e dei suoi effetti essenzialmente negativa, senza avere alcun dato concreto e senza avere condotto un'analisi obiettiva del reale impatto del provvedimento.

I giudizi negativi non sono stati risparmiati neanche in ambito giuridico-penale.

Molti magistrati hanno denunciato che l'indulto ha di fatto azzerato la pena per molti reati dei quali doveva essere ancora celebrato o concluso il processo, senza tuttavia estinguere i reati stessi. La conseguenza è che l'iter processuale deve essere comunque portato a termine, pur risultando inutile, distogliendo le già scarse risorse di cui sono dotati gli uffici giudiziari da altri processi sui quali, spesso, gravano concreti rischi di prescrizione.

Le critiche mosse da parte della dottrina giuridico-penale e dalla criminologia, secondo cui il provvedimento di clemenza sarebbe lesivo di alcuni principi fondamentali dello stato di diritto e pericoloso sul piano della lotta alla criminalità, poggiano le basi su queste argomentazioni:

- 1) l'indulto crea nell'autore di reato la speranza nell'impunità. Le norme giuridiche, quindi, perderebbero la loro efficacia intimidatoria.
- 2) la funzione general-preventiva della pena viene meno. Infatti, la mancata applicazione o l'applicazione parziale della stessa, comporterebbe una diminuzione nell'efficacia preventiva della sanzione giuridica, poiché il messaggio trasmesso ai cittadini sarebbe quello di una pena flessibile.
- 3) i percorsi rieducativi svolti all'interno degli istituti penitenziari, hanno come obiettivo la risocializzazione del condannato. Con la scarcerazione, questi programmi di trattamento vengono interrotti ed i sogget-

ti che li hanno intrapresi, ritornano nella società non essendo ancora pronti.

- 4) sul piano dei principi giuridici, viene lesa il principio della certezza del diritto e della sanzione giuridica, provocando una distinzione tra la sanzione minacciata dalla norma giuridica e quella realmente applicata.

A queste affermazioni, si contrappongono gli studi della sociologia giuridico-penale, che mostrano come il carcere svolga il ruolo di “scuola del crimine” e sia, perciò, uno strumento risocializzativo del tutto inefficace. In tal senso, la precoce uscita dagli istituti penitenziari, sortirebbe l’effetto di arrestare quel processo di “prigionizzazione” (Clemmer, 1997) verso cui tendono i soggetti che entrano a far parte per lungo tempo delle istituzioni penali e che rende assai arduo il loro reinserimento attivo nella società.

Per quanto concerne i programmi di trattamento, è da notare come essi siano in progressiva diminuzione, per il sovraffollamento, per la diminuzione di finanziamenti, per la eterogenea composizione della popolazione detenuta ecc. Alla luce di questo, l’ipotesi di cui al punto 3), cade.

Riguardo l’efficacia intimidatoria della pena, i dati dell’Istat sul numero di condannati che hanno già subito una condanna penale, mostrano tassi di recidiva elevati. E’ lecito, quindi, ipotizzare che la sanzione penale, anche se applicata in maniera rigida, non ha efficacia deterrente.

Sulla base di queste argomentazioni, è ammesso dedurre che la scarcerazione di un elevato numero di soggetti, a seguito del provvedimento d’indulto, non abbia provocato quell’ondata ingente di criminalità che è stata da più parti preconizzata e rappresentata come necessaria conseguenza del provvedimento stesso.

2.1. *La reazione sociale*


È stata svolta una ricerca, nelle città di Brescia e Firenze, con lo scopo di conoscere la percezione e la reazione della società al provvedimento di clemenza.

Lo strumento utilizzato per questo studio è stato il questionario, somministrato nel numero di 200 per città, a persone “comuni” di varia età e professione, e costituito da sette domande volte a capire il grado di conoscenza della legge, l’opinione della società al riguardo, le motivazioni che questa pensa siano alla base dell’emanazione del provvedimento, quale crede sarà il comportamento del detenuto liberato ecc.

Dal confronto dei dati risulta una certa omogeneità degli stessi. Vediamoli nello specifico:

Grafico I


1. Esprima il proprio grado di conoscenza della recente legge sull'indulto:



Con differenze marginali, nelle due città, la quasi totalità del campione è risultata essere, anche se per il 27% in maniera esigua, a conoscenza della legge. Una minima percentuale di soggetti, rispettivamente l'1,5% per Firenze e il 3% per Brescia, ha dichiarato di non conoscerla affatto.

Grafico II


2. Definisca il proprio giudizio nei confronti del provvedimento di indulto:



Si nota, qui, una netta prevalenza, maggiormente marcata per Firenze, di soggetti contrari al provvedimento in questione. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che l'indulto è stato percepito dalla comunità, come un atto produttivo di un aumento del tasso di criminalità, dovuto all'aver rimesso in libertà dei delinquenti.

Grafico III


3. A suo parere l'indulto è stato fatto per:



In questa tabella, possiamo notare come il pensiero della collettività, circa i motivi sottesi all'emanazione del provvedimento, sia piuttosto unanime: sfoltoimento delle carceri sovraffollate.

Grafico IV


4. A suo parere quale sarà la condotta futura del detenuto scarcerato grazie all'indulto?



Una considerevole maggioranza delle persone intervistate è convinta che il detenuto scarcerato tornerà, con alta probabilità, a commettere reato. Tale pensiero, risente, forse, dell'influenza degli organi di informazione di massa, che hanno condotto una veemente campagna contraria al provvedimento di indulto, portando all'attenzione della comunità, in maniera quasi assillante, casi di soggetti che, appena liberati, sono tornati subito nel circuito penitenziario.

Grafico V


5. Il suo stato d'animo dopo l'indulto è di:



In coerenza con le risposte date alle precedenti domande, lo stato d'animo della comunità, dopo l'emanazione dell'indulto, risulta essere soprattutto di insoddisfazione. Leggermente più ottimisti sembrano essere i cittadini bresciani; infatti, il 31,5% di essi, contro il 20% dei cittadini fiorentini ha dichiarato di nutrire una speranza nel miglioramento.

Grafico VI


6. Secondo lei l'indulto ha risolto il problema del sovraffollamento carcerario:



L'indulto è percepito come una soluzione provvisoria al problema del sovraffollamento carcerario, produttiva di altri problemi legati alla criminalità.

Grafico VII

7. A suo parere il ruolo di informazione da parte dei mass media è stato:



I mass-media, secondo il sentire comune, non hanno informato in maniera adeguata sull'argomento. Meglio, hanno dato un'informazione parziale, volta a suffragare la loro campagna negativa nei confronti dell'indulto.

3 • Alternative proposte dalle istituzioni

Meritano di essere passate in rassegna anche le numerose iniziative suggerite dalle Istituzioni, per far fronte al problema del sovraffollamento carcerario, le quali si sviluppano in diverse direzioni:

a) maggior utilizzo delle *misure alternative*, che come dimostrano recenti ricerche³, sembrano agevolare l'avvio di percorsi risocializzativi, attenuando, così, il rischio di ricaduta nel reato. Le misure alternative che possono trovare applicazione al momento dell'irrogazione o della esecuzione della pena, si classificano in base alla loro funzione in:

- 3 Ci si riferisce, in particolare, allo studio condotto da Emilio Santoro e Raffaella Tucci nel 2004, volto a stabilire le cause che determinano la recidiva, e l'influenza, su quest'ultima, che ha scontare la pena in affidamento anziché in carcere.

- **misure sostitutive** della pena detentiva, con una funzione general-preventiva e dissuasiva. Ad esempio: misure interdittive, che privano il soggetto della capacità di svolgere determinate funzioni, professioni, attività; sanzioni morali, consistenti nella disapprovazione verbale del comportamento del delinquente, da infliggere in una pubblica udienza subito dopo la commissione di determinati reati; la pena del lavoro di pubblica utilità; le pene paradetentive, che comportano una riduzione della libertà personale, come l'arresto domiciliare, l'arresto saltuario e la semidetenzione.
 - **misure sospensive in prova**, consistenti nella totale o parziale rinuncia alla punizione detentiva, condizionata al felice esito di un periodo di prova controllata ed assistita.
 - **misure preparative alla liberazione**. Presuppongono una condanna ad una pena detentiva ed intervengono in fase esecutiva. La loro funzione è preventiva- risocializzatrice e sono improntate al principio della premialità progressiva, cioè alla graduale attenuazione della pena in corrispondenza alla dimostrata progressiva acquisizione delle abitudini sociali attraverso l'ammissione al lavoro all'esterno del carcere, il regime di semilibertà e le licenze premio.
- b) *intervento nel settore giudiziario*: concessione dell'amnistia, diminuzione della durata dei processi.
 - c) costruzione di *nuove carceri*.
 - d) studio di un *diverso sistema punitivo*: giustizia riparativa, carcere utilizzato come extrema ratio, maggiore attenzione alla vittima del reato, effettiva risocializzazione del condannato.
 - e) sviluppare la *collaborazione* tra Stato ed Enti Locali, tra Enti, Associazioni di Volontariato, Cooperative sociali, agenti di rete, carcere e territorio.
 - f) *aumentare l'organico* di polizia penitenziaria, degli educatori, insegnanti e del personale che lavora dentro e fuori il carcere, per le varie attività.
- La speranza è quella di vedere realizzate in tempi abbastanza celeri, alcune delle proposte appena viste.

4. Conclusioni

L'indulto, come testimoniano i dati, ha centrato l'obiettivo per cui è nato, quello di porre rimedio alla problematica situazione di sovraffollamento delle carceri e, nonostante le forti critiche provenute da più fronti, i dati riguardanti le persone "beneficiarie" dal provvedimento, risultano positivi.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha pubblicato un resoconto dettagliato della situazione carceraria pre e post-indulto, analizzandone gli effetti. Il dato più significativo risulta essere quello sul tasso di

recidiva (la percentuale di persone che nell'arco del primo anno in libertà commettono un altro reato e tornano in galera): dei 25.684 soggetti beneficiati, solo 2.855, pari all'11,11%, sono tornati in prigione, al Febbraio 2007, sfatando quel mito alimentato dai media, secondo cui la quasi totalità degli indultati sarebbe rientrata nel giro di poco tempo nuovamente nel circuito penitenziario.

Altro mito sfatato è quello riguardante gli immigrati. Risulta, infatti, che la tendenza al reingresso è maggiore nella popolazione italiana anziché in quella immigrata, senza contare che l'89% di quest'ultima, arrestata di nuovo, è accusata di reati legati esclusivamente all'immigrazione illegale (mancanza di documenti, irregolarità ecc.).

Possiamo affermare, quindi, che i reati commessi dagli "indultati" rappresentano la situazione di marginalità sociale in cui versano, piuttosto che una vera attitudine al crimine. Questo è dimostrato dall'elevato numero di reati contro il patrimonio e dai reati connessi al consumo e cessione di sostanze stupefacenti.

Di diverso avviso è risultata la percezione sociale sul provvedimento di indulto. A commento delle risposte, infatti, si può dire che i cittadini nutrono un sentimento di forte insoddisfazione verso il provvedimento di indulgenza, sentimento, non circoscritto alle sole città prese in questione, ma di portata più ampia. L'emanazione della legge ha generato negli animi della società angoscia e paura. Infatti, profondamente sfiduciati nei confronti della funzione riabilitativa degli istituti penitenziari, la maggior parte degli individui crede che il condannato liberato tornerà presto a delinquere.

Abbiamo visto, infine, come le Istituzioni abbiano portato il loro contributo, proponendo una serie di alternative all'indulto, volte sia a far fronte all'emergenza del sovraffollamento carcerario sia a rendere effettiva la risocializzazione del condannato. Crediamo che le soluzioni più efficaci soprattutto in vista del secondo obiettivo siano il maggior utilizzo delle misure alternative e della giustizia riparativa. Infatti, le prime "sono considerate più umane, meno emarginanti e maggiormente capaci di promuovere il reinserimento del condannato, con un beneficio quindi per la società e per il condannato stesso" (Barbagli, Gatti 2005). La giustizia riparativa, invece, si basa sulla mediazione dei conflitti, volgendo un'attenzione particolare alle esigenze della vittima. L'autore del reato "ripara" al danno fatto tramite un intervento, consistente o in un risarcimento o in lavori socialmente utili, in favore, nel primo caso, di chi ha sofferto il danno, nel secondo, della comunità offesa dal reato. La prestazione erogata ha l'effetto di "responsabilizzare l'autore del reato senza stigmatizzarlo come un delinquente o un malato" (Barbagli, Gatti 2005).

Bibliografia

- ASSOCIAZIONE ANTIGONE (2006): *Carcere Italia: detenuti presenti, grazie concesse e capienza regolamentare istituti*, giugno 2006.
- ASSOCIAZIONE ANTIGONE (2006): *Carcere Italia: capienza istituti e detenuti presenti. "Terzo rapporto sulle condizioni di detenzione"* Elaborazione su dati DAP, 2004.
- ARCAI M. (2006): *L'indulto nel territorio bresciani*. Tesi di laurea. Università degli studi di Brescia. Anno Accademico 2005/2006 (Non pubblicata)
- BANDINI T., GATTI, U., GUALCO B., MALFATTI D., MARUGO M.I., VERDE A. (2004): *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*. Vol. II, Giuffrè, Milano.
- BARBAGLI M., GATTI U. (2005): *Prevenire la criminalità*, Il Mulino, Bologna.
- EURISPES (2007): *Rapporto Italia 26 gennaio 2007*.
- JOCTEAU G., TORRENTE G. (2007): *Indulto e recidiva. Uno studio dopo sei mesi dall'approvazione del provvedimento*. Pubblicato sul sito www.giustizia.it il 19/02/2007.
- MANTOVANI F. (2002): *Diritto Penale – Parte generale*. Cedam, Padova.
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (2006): *Popolazione detenuta e risorse dell'amministrazione penitenziaria, confronto della situazione prima e dopo l'indulto*, settembre 2006.
- www.repubblica.it 14 Novembre 2006: *Effetti dell'indulto, girandola di dati scontro politico sul numero dei rilasciati*.
- www.wikipedia.it 29 luglio 2006: *Il Senato italiano approva il ddl sull'indulto*.
- www.wikipedia.it 29 luglio 2006: *La Camera italiana approva l'indulto*.

110

• criminologia •

